



COMUNE DI VICOVARO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Padre Pietro n° 9 – cap 00029 - tel. 0774.498002 – Fax. 0774.498297
e.mail: amministrativa@comunedivicovaro.it- C.F. 01045060587 – P. IVA 00955811005

Prot. n. del

ORDINANZA SINDACALE N. 10 REGISTRO GENERALE N. 12 DEL 17-02-2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 23 FEBBRAIO E 02 MARZO 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE domenica 23 Febbraio e 02 Marzo 2025 nel Comune di Vicovaro avrà luogo la manifestazione denominata “gran caciara di carnevale”, consistente in una manifestazione itinerante nel centro abitato, con sosta finale in Piazza San Pietro;

VISTO che per tale evento si prevede la presenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

RILEVATO che si è manifestato con chiarezza il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

VISTO

- Che il Ministero dell’Interno, con circolare n. 55/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti della safety, quali i, dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli della security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”
- Che nella predetta circolare n. 55/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “ la valutazione dei provvedimenti al divieto somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l’eccezionalità dell’evento;

Visti gli artt. 7 bis , 50 e 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31 della Legge n° 265/1999".

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 50; Visto il D.L. 20/02/2017 n° 14, convertito con modificazioni con Legge 18/04/2017 n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Vista la Legge 24/11/1981 n° 689.

Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008 "Incolumita' pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

Viste le norme vigenti;

Tutto ciò premesso,

Rilevato che:

- L'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- Che altresì si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato;

Rilevato che nel centro abitato operano numerosi esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Considerato

- che normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli e risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;
- che la tematica è emergente nella stessa forma e misura sia per gli ambulanti che per gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto, altresì, di dover estendere l'efficacia del provvedimento all'intero centro abitato, stante anche le ridotte distanze da percorrere dalle periferie per raggiungere i luoghi della manifestazione.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

Per il giorno 23 febbraio e 02 marzo 2025, dalle ore 12,00 alle ore 24,00,

- **il divieto di vendere, da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, di bevande in contenitori di vetro e materiale metallico, il predetto divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande a mezzo distributori automatici e/o esercizi ambulanti;**
- **il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o materiale metallico in pubblica via;**
- **il divieto di occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, durante e per tutta la durata della manifestazione.**

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, per la violazione della presente Ordinanza, sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo € 25,00 – ad un massimo € 500,00, ai sensi dell'art. 7 – bis D.Lgs 267/2000, significando che, in presenza di due violazioni della presente ordinanza, si procederà a ridurre l'orario di apertura al pubblico, in caso di pubblici esercizi, o a disporre la chiusura temporanea dell'attività, in caso di attività commerciali.

Si fa inoltre presente che, chiunque abbandona rifiuti, non pericolosi e non ingombranti, sul suolo pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro come previsto nell'ordinanza n. 35/2008 (lett. a e b). all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto.

INFORMA

Che ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., si informa che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Dalla Residenza municipale, 17-02-2025

SINDACO
F.to (Avv. Nello Crielesi)

N° 83 del Registro delle Pubblicazioni

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONI

Si attesta che la presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, dal 17-02-2025 al 04-03-2025

Vicovaro, 17-02-2025

IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Rosamaria Chicca